

VERBALE DI ACCORDO
applicato ai dipendenti del Settore Gioco della
Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il giorno 2 marzo 2026, presso la sede della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. sita in Via Paliaga n° 8 Ca' Noghera, Venezia, si sono incontrate:

- la Società Casinò di Venezia Gioco S.p.A., con sede legale a Venezia, Cannaregio n. 2040, P.IVA 04134520271, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Cattarossi;
- Le OO.SS:
 - la SLC – CGIL rappresentata dal Sig. Alessandro Croci
 - la FISASCAT – CISL rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Zanetti
 - la UILCOM - UIL rappresentata dal Sig. Nicola Ligi
 - la SNALC - CISAL rappresentata dal Sig. Roger Bars
 - la RLC rappresentata dal Sig. Augusto Biolzi
 - la ULAS rappresentata dal Sig. Paolo Lazzerini

(di seguito “Le Parti”)

Premesso che

- il Nuovo art 44, lettera F, comma 4 del vigente Contratto Aziendale di Lavoro, come rinnovato in data 17/06/2024, (di seguito anche C.A.L.), avente ad oggetto i criteri di distribuzione del Premio di Risultato e requisiti per l'erogazione dello stesso, dispone, in ordine ai permessi ex L. 104, la limitazione delle giornate utili ai fini del calcolo del Premio (PdR) ai soli permessi fruiti direttamente dal lavoratore disabile ai sensi dell'art.33, comma 6, L.104/1992 e per parenti di primo grado del lavoratore ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/1992;
- a integrazione delle disposizioni contrattuali descritte al punto che precede, Azienda e Organizzazioni Sindacali intendono prevedere una più ampia tutela dei soggetti disabili nei cui confronti il caregiver presta assistenza;
- in ragione di ciò, le Parti intendono addivenire ad un accordo per la ridefinizione delle disposizioni di cui al Nuovo art. 44, lettera F, comma 4 del vigente Contratto Aziendale di Lavoro, prevedendo che rientrino, tra le giornate utili ai fini della maturazione del PdR, i permessi fruiti per assistenza a disabili ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/1992 e del D. Lgs 105/2022, indistintamente dal grado di parentela;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. con il presente accordo le Parti intendono ridefinire le disposizioni di cui all'art. 44, comma 6 del vigente Contratto Aziendale di Lavoro, prevedendo che rientrino, tra le giornate utili ai fini della maturazione del PdR, i permessi fruiti per assistenza a disabili ai sensi dell'art.33, comma 3 della L.104/1992 e del D. Lgs 105/2022, indistintamente dal grado di parentela;
3. in virtù del presente accordo il Nuovo art.44, lettera F comma 4, penultimo punto elenco del vigente C.A.L. è sostituito dal seguente:
permessi fruiti direttamente dal lavoratore disabile ai sensi dell'art.33, comma 6, L.104/1992 e per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità secondo quanto previsto dall'art.33, comma 3, L.104/1992 e dal D. Lgs 105/2022, all'articolo n.3, lettera b;
4. le Parti concordano che il presente verbale di accordo produca effetti con decorrenza dalla data del 01/01/2025;
5. le parti concordano, altresì che, in relazione al Premio di Risultato di cui ai Nuovi artt. 43 e 44 di cui al vigente C.A.L. collegato agli incassi realizzati nell'esercizio 2025, l'Azienda provvederà, per la predetta annualità, a riconoscere agli aventi diritto il pagamento delle giornate di cui al precedente comma 3 del presente accordo, con il cedolino paga del mese di marzo 2026;
6. a decorrere dal PdR in corso di maturazione dal 01/01/2026, le giornate in parola saranno gestite secondo le tempistiche di cui al vigente C.A.L.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Il Direttore Generale Dott. Alessandro Cattarossi

Per le OO.SS:

SLC – CGIL rappresentata dal Sig. Alessandro Croci

FISASCAT – CISL rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Zanetti

UILCOM - UIL rappresentata dal Sig. Nicola Ligi

SNALC - CISAL rappresentata dal Sig. Roger Bars

RLC rappresentata dal Sig. Augusto Biolzi

ULAS rappresentata dal Sig. Paolo Lazzerini
